



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2018 nell'UE è entrata in vigore la nuova versione del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti¹ (il cosiddetto regolamento Novel Food), che sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 258/97². In vista di questo nuovo regolamento il 20 dicembre 2017 l'UE ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470³ che istituisce l'elenco dei nuovi alimenti dell'Unione. Nell'elenco dell'Unione si riportano tutti i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati (nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali) e anche tutte le derrate alimentari notificate secondo il vecchio regolamento CE Novel Food n. 258/97.

Con la revisione totale della legge sulle derrate alimentari (LDerr)⁴, entrata in vigore il 1° maggio 2017, per motivi di protezione della salute è stato istituito, analogamente all'UE, un obbligo di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari, basato sul nuovo regolamento (UE) 2015/2283. Da quel momento sono stati elencati separatamente, nel regolamento del DFI del 16 dicembre 2016⁵ sui nuovi tipi di derrate alimentari, i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali in due allegati diversi.

Dato che dal 27 dicembre 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2917/2470 l'UE riporta in un elenco dell'Unione tutti i nuovi tipi di derrate alimentari ammessi insieme ai nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ammessi, per motivi di coerenza è opportuno stilare anche nella legislazione svizzera un solo elenco in un unico allegato. Inoltre, i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali rientrano nella stessa definizione o disposizione (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, [ODerr]), si differenziano soltanto dal punto di vista della procedura di autorizzazione.

Qui si propone inoltre di adeguare i requisiti per i semi di chia (*Salvia hispanica*).

¹ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72.

⁴ RS 817.0

⁵ RS 817.022.2

⁶ RS 817.02



II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 6 capoversi 1 e 2 lettera a

Riunendo gli allegati 1 e 2, è necessario adeguare di conseguenza anche l'articolo 6 capoversi 1 e 2 lettera a.

Allegato

Gli attuali allegati 1 e 2 vengono riuniti in un unico allegato, analogamente all'elenco dell'Unione dell'UE.

Nell'ultima revisione sono stati inseriti i semi di Chia (*Salvia hispanica*), di seguito «semi di Chia». Essi possono essere utilizzati interi, battuti oppure tritati come ingrediente in tutte le derrate alimentari. Ciò vale per i semi di chia interi e non per le loro singole frazioni (es. olio di semi di chia o estratto di proteine di semi di chia). Inoltre, possono essere consegnati anche non trasformati ai consumatori. È emerso che la formulazione «preimballati come tali» nella modifica del 1° maggio 2018 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari non era univoca. Pertanto viene utilizzata la nuova espressione «non trasformati». Una «derrata alimentare non trasformata» è una derrata alimentare non sottoposta a trasformazione, ovvero che, ad esempio, non è stata né riscaldata né estratta o estrusa. È considerato non trasformato anche un prodotto che viene semplicemente diviso, separato, sezionato, affettato, disossato, tritato, scorticato, macinato, tagliato, pulito, guarnito, sgusciato, triturato, refrigerato, congelato, surgelato o scongelato (art. 2 cpv. 1 n. 14 ODerr).

Nel caso in cui i semi di Chia vengano consegnati non trasformati ai consumatori, si richiede una caratterizzazione supplementare. Nella modifica del 1° maggio 2018 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari è stato precisato in quale modo dovesse essere fornita questa informazione per i semi di Chia offerti sfusi e non trasformati. Con la presente modifica si definisce che in questo caso deve essere fornita un'informazione orale ai consumatori, analogamente alle informazioni riguardanti gli ingredienti di derrate alimentari offerte sfuse sul mercato che potrebbero causare allergie o altre reazioni indesiderate.

Inoltre, le specificazioni dei semi di Chia sono state aggiornate conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2354⁷.

Nell'allegato si abroga l'eccezione per le derrate alimentari geneticamente modificate. Questa eccezione era necessaria poiché le derrate alimentari ottenute da OGM, che nell'UE rientrano nella definizione di Novel Food, in Svizzera sono soggette alla procedura di autorizzazione OGM e sono quindi considerati prodotti OGM. Nell'ambito del presente pacchetto di revisione («Stretto 3»), che mira a un'armonizzazione con il diritto UE, viene modificata anche l'ODerr, la quale stabilisce ora che l'autorizzazione di questi prodotti di fermentazione avvenga in futuro anche in Svizzera secondo la regolamentazione Novel Food (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. a e 31 cpv. 5 ODerr). Pertanto, questi stessi prodotti di fermentazione saranno soggetti alla stessa procedura di autorizzazione sia nell'UE che in Svizzera, il che rende superflua l'eccezione per le derrate alimentari OGM. Tutti gli altri prodotti OGM in Svizzera sono come sempre soggetti alla procedura di autorizzazione OGM.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 336 del 16.12.2017, pag. 49–51.



III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull'economia

Con le presenti modifiche si adegua il diritto svizzero a quello dell'UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.